



Delibera della Giunta Regionale n. 887 del 14/12/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

DELIBERA DI G.R N. 2156 DEL 26 NOVEMBRE 2004 - RECEPIMENTO DIRETTIVA 2000/52/CE E DECRETO LEGISLATIVO 24 GIUGNO 2003 N. 209 RELATIVI A VEICOLI FUORI USO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a) **CHE** con D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso", sono state recepite le direttive comunitarie in materia di veicoli fuori uso;
- b) **CHE** con Delibera di Giunta Regionale n. 2156 del 26 novembre 2004 sono state approvate le procedure concernenti le disposizioni per l'adeguamento dei centri di raccolta e degli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso;

RILEVATO

- a) **CHE** nell'Allegato alla Delibera n. 2156/04 è emersa una incongruenza tra quanto indicato al punto 10.1 (quantità massima stoccabile di veicoli bonificati e non, che in ogni caso, non deve essere superiore al peso di una carcassa di autoveicolo – mediamente 1 tonnellata- per ogni 40 mq. di superficie) e quanto riportato successivamente al punto 11 (Area adeguata di stoccaggio del veicolo prima del trattamento, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio; il numero di veicoli da stoccare è rapportato alla superficie totale del Centro in misura di veicolo ogni 40 mq di superficie), che può determinare una duplice interpretazione ed una conseguente non uniforme applicazione della disposizione;
- b) **CHE**, altresì, nella Delibera di G.R. n. 2156/04 sono state definite le procedure tecnico amministrative per il rilascio delle autorizzazioni, ai centri di raccolta di cui all'art. 46 del D.Lgs. 22/97 ed alla luce del D.Lgs. 209/03, con riferimento ai soli veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'Allegato II, parte A della Direttiva 70/156/CEE ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;
- c) **CHE** appare opportuno far riferimento anche alle altre categorie di veicoli a motore di cui all'Allegato II, parte A della Direttiva 70/156/CEE (Categorie **M2-M3 N2-N3-O-**) nonché a quelli di cui alla direttiva 2002/24/CE relativa ai veicoli a due o tre ruote;
- d) **CHE** l'ultimo comma del punto 11) del succitato Allegato alla Delibera 2156/04 prevede che, nelle more della definizione del procedimento istruttorio da parte del competente STAP, "alle ditte interessate sarà rilasciato provvedimento di proroga all'esercizio dell'attività con le modalità previste dal punto 19" del medesimo provvedimento, ovverosia con la documentazione prevista per il rinnovo dell'autorizzazione da rilasciarsi da parte del Settore Centrale;
- e) **CHE**, molto più opportunamente, appare necessario provvedere alla modifica di tale previsione al fine di ascrivere la competenza per il rilascio della proroga dell'autorizzazione all'esercizio allo stesso STAP che sta curando l'istruttoria del progetto di adeguamento

RITENUTO, pertanto necessario:

- 1) **MODIFICARE ED INTEGRARE** il punto 10.1 lettera a), secondo asterisco, dell'Allegato alla Delibera n. 2156/04 che, per l'effetto, diventa:
 - quantità massima stoccabile di veicoli delle categorie M1 ed N1 prima del trattamento, che in ogni caso, non deve essere superiore al peso di una

carcassa di autoveicolo – mediamente 1 tonnellata – per ogni 40 mq. di superficie;

- ove vengano trattati veicoli per il trasporto di persone (autobus M2) e/o veicoli per il trasporto di merci (Autocarri N2) e/o rimorchi e veicoli fuori strada (O2) il cui peso, convenzionalmente, può essere mediamente fissato in 5 tonnellate -, in funzione del peso e dell'ingombro, si applica il parametro di 1 veicolo ogni 100 mq di superficie;
- ove vengano trattati veicoli per il trasporto di persone (autobus M3) e/o veicoli per il trasporto di merci (Autocarri N3) e/o rimorchi e veicoli fuori strada (O3) il cui peso, convenzionalmente, può essere mediamente fissato in 10 tonnellate -, in funzione del peso e dell'ingombro si applica il parametro di 1 veicolo ogni 200 mq di superficie;
- per il trattamento dei veicoli a due o tre ruote, in funzione del peso e dell'ingombro di un veicolo a due ruote, si applica il parametro di 1 veicolo per ogni 5 mq di superficie che, nel caso di veicoli a tre ruote, diventa 10 mq per ogni veicolo;

2) **PRECISARE** che la presenza massima consentita dei veicoli prima del trattamento, viene determinata dalla somma dei parametri di tutte le tipologie presenti che non deve superare in ogni caso l'area complessiva dell'impianto (es. in un'area di 1000 mq possono essere contemporaneamente presenti n. 1 autobus M3 , n. 1 autocarro N2, n. 17 veicoli M1 N1, n. 1 veicolo a tre ruote, n. 2 veicoli a due ruote);

3) **MODIFICARE** l'ultimo comma del punto 11 dell'Allegato alla Delibera n. 2156/04 che, per l'effetto, diventa:

“Per gli impianti attualmente esistenti ed in funzione, non localizzati in zone di insediamento produttivo, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 art. 15 D.Lgs. 209/2003; nelle more delle conclusioni del procedimento istruttorio di cui all'art. 27 D. Lgs. 22/97 (ora art. 208 D.Lgs. 152/06), alle ditte interessate sarà rilasciato provvedimento di proroga dell'esercizio dell'attività da parte del Settore T.A.P. competente per l'istruttoria del progetto di adeguamento previa presentazione della documentazione prevista al punto 19 del presente provvedimento”;

VISTI

Il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 2156 del 26.11.2004;

propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,

1) **MODIFICARE ED INTEGRARE** il punto 10.1 lettera a), secondo asterisco, dell'Allegato alla Delibera n. 2156/04 che, per l'effetto, diventa:

- quantità massima stoccabile di veicoli delle categorie M1 ed N1 prima del trattamento, che in ogni caso, non deve essere superiore al peso di una carcassa di autoveicolo – mediamente 1 tonnellata – per ogni 40 mq. di superficie;
- ove vengano trattati veicoli per il trasporto di persone (autobus M2) e/o veicoli per il trasporto di merci (Autocarri N2) e/o rimorchi e veicoli fuori strada (O2) il cui peso, convenzionalmente, può essere mediamente fissato in 5 tonnellate -,

in funzione del peso e dell'ingombro, si applica il parametro di 1 veicolo ogni 100 mq di superficie;

- ove vengano trattati veicoli per il trasporto di persone (autobus M3) e/o veicoli per il trasporto di merci (Autocarri N3) e/o rimorchi e veicoli fuori strada (O3) il cui peso, convenzionalmente, può essere mediamente fissato in 10 tonnellate -, in funzione del peso e dell'ingombro si applica il parametro di 1 veicolo ogni 200 mq di superficie;
- per il trattamento dei veicoli a due o tre ruote, in funzione del peso e dell'ingombro di un veicolo a due ruote, si applica il parametro di 1 veicolo per ogni 5 mq di superficie che, nel caso di veicoli a tre ruote, diventa 10 mq per ogni veicolo.

2) PRECISARE che la presenza massima consentita dei veicoli prima del trattamento, viene determinata dalla somma dei parametri di tutte le tipologie presenti che non deve superare in ogni caso l'area complessiva dell'impianto.

3) MODIFICARE l'ultimo comma del punto 11 dell'Allegato alla Delibera n. 2156/04 che, per l'effetto, diventa:

“Per gli impianti attualmente esistenti ed in funzione, non localizzati in zone di insediamento produttivo, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 art. 15 D.Lgs. 209/2003; nelle more delle conclusioni del procedimento istruttorio di cui all'art. 27 D. Lgs. 22/97 (ora art. 208 D.Lgs. 152/06), alle ditte interessate sarà rilasciato provvedimento di proroga dell'esercizio dell'attività da parte del Settore T.A.P. competente per l'istruttoria del progetto di adeguamento previa presentazione della documentazione prevista al punto 19 del presente provvedimento”.

4) TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore 02 Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento e ai Settori Provinciali Ecologia e Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento di Avellino (04), Benevento (05), Caserta (06), Napoli (07) e Salerno (08) dell'AGC 05; al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale (Area 01 Settore (02) per la pubblicazione sul sito WEB della Regione Campania.